



# RATIO AGRICOLTURA

*Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare*

## Sommario 2/2026

**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinamento scientifico**  
Paolo Lacchini, Luca Reina

**Coordinatore di redazione**  
Stefano Zanon

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Bindu, Paolo Bisi, Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato**  
**a questo numero**  
Cinzia De Stefanis, Paolo Lacchini, Marco Pavoni

**Stampa**  
Il periodico è disponibile ONLINE  
sul sito: [WWW.RATIO.IT](http://WWW.RATIO.IT)

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: [WWW.RATIO.IT](http://WWW.RATIO.IT)  
[servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)

Chiuso per la stampa il 5.02.2026

<b>Editoriale</b>	- Novità 2026	3
<b>Notizie in breve</b>		4

## Imposte e tasse

<b>Imposte dirette</b>	- Tassazione Irpef 2026 in agricoltura	8
	- Rivalutazione terreni al 1.01.2026	10
<b>Legge di Bilancio</b>	- Novità agricole della legge di Bilancio 2026	12

## Gestione amministrativo-contabile

<b>Scritture contabili</b>	- Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi	15
----------------------------	--	----

## Paghe e contributi

<b>Contratti di lavoro</b>	- Novità 2026 per il lavoro occasionale in agricoltura	18
----------------------------	--	----

## Diritto

<b>Normativa</b>	- Legge di Bilancio 2026: nuova disciplina delle aziende faunistico-venatorie	20
<b>Contratti</b>	- Contratto di rete in agricoltura	22
	📎 - Contratto di partecipazione agraria	24

## Agevolazioni

<b>Contributi</b>	- Servizi di cloud computing e cyber security	27
<b>Finanziamenti</b>	- Bando Ismea investe: finanziamenti agevolati per l'agricoltura (FAG)	31
	- Bando Ismea investe: interventi a condizioni di mercato (FCM)	34
<b>Bandi</b>	- Bandi dalle Regioni	37

# Focus

Prodotti agricoli

- Piselli da industria e secco

39

## Rubriche

Attualità

- Notizie dalle Regioni

43

Scadenzario

- Adempimenti mese di febbraio 2026

45

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempire gli obblighi di legge.

**Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT**  
**Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com**

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

*I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.*

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

**\*\*\*Riproduzione vietata\*\*\***

### *Informativa privacy*

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com).

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy-policy](http://www.ratio.it/privacy-policy).

**ANES**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA  
PERIODICA SPECIALIZZATA

# TASSAZIONE IRPEF 2026 IN AGRICOLTURA

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

*D.Lgs. 30.12.2023, n. 215, conv. L. 23.02.2024, n. 18 (decreto Milleproroghe)*

Nel 2024, ad opera della L. 23.02.2024, n. 18, è stata introdotta una significativa novità fiscale per il settore agricolo, in particolare per gli imprenditori agricoli. La legge prevede infatti un esonero Irpef e relative addizionali per una specifica categoria di redditi, ossia quelli dominicali e agrari derivanti dai terreni agricoli dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). Questa esenzione è applicata a coloro che sono iscritti alla previdenza agricola, come previsto dall'art. 1 D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, ma estesa anche ai soci delle società semplici agricole, purché soddisfino i medesimi requisiti richiesti per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Si tratta di un esonero che, seppur destinato a favorire i soggetti attivi nel settore primario, è stato introdotto con nuovi limiti, che vanno attentamente considerati. La normativa rappresenta un passo importante per alleggerire il carico fiscale delle imprese agricole, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, che costituiscono la maggioranza del panorama agricolo italiano. In questo contesto, l'obiettivo dell'approfondimento è quello di esaminare nel dettaglio le caratteristiche di questa misura fiscale, analizzando chi sono i soggetti beneficiari, le modalità di applicazione dell'esonero, e come essa si inserisca nell'attuale quadro normativo, con particolare attenzione agli aspetti pratici e alle implicazioni per gli imprenditori agricoli.

## SCHEMA DI SINTESI

### SVILUPPO NORMATIVO

- La L. 11.12.2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) introduce, per la prima volta, l'esonero Irpef e relative addizionali.
- Le successive leggi di Bilancio prorogano l'agevolazione per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
- La L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) non contiene la proroga; tuttavia, la L. 23.02.2024, n. 18 introduce l'esonero con nuovi limiti temporali e reddituali.

### NUOVO ESONERO

- La L. 23.02.2024, n. 18 introduce l'esonero ai fini Irpef e relative addizionali per gli imprenditori agricoli per gli anni 2024 e 2025.
- L'esonero è stato confermato anche per l'anno d'imposta 2026.

### NUOVI LIMITI

- I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione del reddito complessivo per le seguenti percentuali di esenzione, che variano in base all'ammontare dei redditi stessi. In particolare:
  - .. **esonazione totale**: i redditi che non superano i € 10.000 saranno completamente esenti da tassazione, ossia non concorrono alla formazione del reddito complessivo e quindi non saranno soggetti ad Irpef;
  - .. **esonazione parziale**: per i redditi che vanno da € 10.000 a € 15.000, sarà applicata una riduzione del 50%. In altre parole, solo metà del reddito in questa fascia sarà tassato, mentre l'altra metà non contribuirà al reddito complessivo;
  - .. **nessuna esenzione**: infine, per i redditi superiori ai € 15.000, non è prevista alcuna esenzione. Questi redditi saranno integralmente considerati ai fini del calcolo del reddito complessivo e, di conseguenza, soggetti alla normale tassazione Irpef.
- Queste soglie sono state definite per favorire il settore agricolo, in particolare per supportare le piccole realtà agricole, alleggerendo l'onere fiscale per chi ha redditi più bassi e limitando progressivamente i benefici per i redditi più elevati.

### SOGGETTI ESCLUSI

- Rimangono sempre esclusi, come già per i precedenti esoneri, i seguenti soggetti i cui redditi hanno natura di reddito d'impresa:
  - .. le società di capitali che abbiano optato per la tassazione catastale dei redditi;
  - .. i soci delle società di persone che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale che vantano la qualifica di coltivatore diretto o di IAP iscritti nella previdenza agricola.

### MODALITÀ

- I redditi dominicali e agrari dei soggetti che possono beneficiare della agevolazione confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorpati dalla base imponibile.
- È necessario barrare l'apposita casella nel quadro A del modello di dichiarazione dei redditi.

## APPROFONDIMENTI

## AMBITO SOGGETTIVO

- Caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale (IAP):
  - .. essere in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17.05.1999;
  - .. dedicare alle attività agricole previste dall'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (25% per chi opera nelle zone svantaggiate previste dall'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999);
  - .. ricavare dalle attività svolte almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
- Caratteristiche del coltivatore diretto (CD): dedicarsi direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento degli animali; sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo, dell'allevamento e del governo degli animali.

## REDDITO DOMENICALE

- Imputabile al proprietario del terreno oppure a colui che vanta un diritto reale (ad esempio, usufrutto).
- Il terreno deve essere destinato all'esercizio delle attività agricole.

## REDDITO AGRARIO

- Imputabile al soggetto che conduce il terreno nella misura risultante dalle iscrizioni catastali.
- Il terreno deve essere destinato all'esercizio delle attività agricole:
  - .. attività dirette alla coltivazione del terreno, silvicoltura, funghicoltura (non rilevano l'organizzazione, la consistenza e la tipologia di attrezzature utilizzate);
  - .. allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno;
  - .. attività dirette alla produzione di vegetali (floricoltura, vivaismo) tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili a condizione che la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  - .. attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni 2 anni, con decreto del Ministro dell'economia e finanze su proposta del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
  - .. attività connesse a quella agricola quali le cessioni di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh/anno, le cessioni di energia elettrica e calorica prodotta da impianti fotovoltaici fino a 260.000 kWh/anno, le cessioni di prodotti chimici e carburanti derivanti da prodotti di origine agroforestale provenienti da materie prime ricavate in via principale dal fondo.

## ATTIVITÀ AGRICOLE RIENTRANTI NEI REDDITI FONDIARI

- Sono considerate rientranti nei redditi fondiari le seguenti attività agricole:
  - .. coltivazione del terreno e silvicoltura;
  - .. allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno e attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture con una superficie non eccedente il doppio del terreno su cui la produzione insiste;
  - .. le attività agricole connesse di cui all'art. 2135, c. 3 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione, o dall'allevamento, con riferimento a beni individuati con apposito decreto.

# NOVITÀ AGRICOLE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ALTRE NOVITÀ

L. 30.12.2025, n. 199

È stata resa ufficiale la L. 30.12.2025, n. 199, nota come legge di Bilancio 2026, che introduce un ampio pacchetto di interventi in diversi ambiti, tra cui il Fisco, l'energia, le imprese, l'agricoltura, il lavoro, lo sport e il turismo. Come accade ogni anno, alcune delle disposizioni contenute nella manovra incidono in modo diretto sul settore agricolo, influenzando aspetti fiscali, previdenziali e operativi delle imprese del comparto. Nel presente approfondimento vengono esaminate le principali novità di interesse per gli operatori agricoli, con un focus sugli effetti pratici delle nuove norme e sulle opportunità di agevolazione previste dalla legge di Bilancio 2026.

## SCHEMA DI SINTESI

### IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI



- La legge di Bilancio conferma, per il 2026, l'agevolazione fiscale introdotta dalla L. 23.02.2024, n. 18.
- Non concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi dominicali e agrari nelle seguenti percentuali:
  - .. esenzione integrale per i redditi fino a € 10.000;
  - .. esenzione del 50% per i redditi oltre i € 10.000 e fino a € 15.000;
  - .. nessuna esenzione per i redditi oltre i € 15.000.
- Rimangono sempre esclusi, come già per i precedenti esoneri, i seguenti soggetti i cui redditi hanno natura di reddito d'impresa:
  - .. le società di capitali che abbiano optato per la tassazione catastale dei redditi;
  - .. i soci delle società di persone che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale che vantano la qualifica di coltivatore diretto o di IAP iscritti nella previdenza agricola.

### RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI



- La legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199) aggiorna e conferma le regole fiscali relative alla **rivalutazione di quote societarie e terreni**, con riferimento al calcolo delle plusvalenze. La normativa consente ai contribuenti di **ridefinire il costo fiscale** delle partecipazioni e dei terreni, siano essi agricoli o edificabili, usufruendo di un **regime di imposta sostitutiva** sul valore rivalutato.
- Per l'anno 2026, la novità più significativa riguarda l'aumento dell'**aliquota sostitutiva** per le partecipazioni, che passa dal 18% al 21%, con l'obiettivo di aumentare le entrate fiscali, mentre per i terreni l'aliquota agevolata resta invariata. La misura può essere applicata entro i termini annuali previsti per la perizia e il versamento dell'imposta, influenzando le strategie di **pianificazione fiscale** di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che desiderano affrancare plusvalenze latenti sui propri beni prima di una eventuale cessione futura.

### BONUS ZES UNICA



- La legge di Bilancio 2026 introduce una significativa novità in favore delle imprese che operano nelle aree ZES (Zone Economiche Speciali). In particolare, viene prevista una maggiorazione del 14,6189% destinata alle aziende che, nel periodo compreso tra il 18.11.2025 e il 2.12.2025, abbiano presentato correttamente all'Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa necessaria per richiedere il credito d'imposta relativo agli investimenti realizzati in tali zone.
- Grazie a questa integrazione, l'agevolazione complessiva riconosciuta può raggiungere fino al 75% dell'importo del contributo richiesto, rappresentando un incentivo significativo per le imprese che intendono investire nelle ZES. La misura mira a favorire lo sviluppo economico e gli investimenti produttivi in aree strategiche, rafforzando la competitività delle aziende e incentivando l'occupazione locale, con un impatto diretto sulla programmazione finanziaria e fiscale delle imprese interessate.

## ALTRE NOVITÀ

LAVORO OCCASIONALE  
IN AGRICOLTURA

- Con l'approvazione della legge di Bilancio 2026, il lavoro occasionale in ambito agricolo viene finalmente stabilizzato, fornendo alle imprese del settore uno strumento più chiaro e strutturato per far fronte alle esigenze di manodopera stagionale e temporanea.
- Questa misura risponde alla necessità di garantire la continuità delle attività produttive, particolarmente rilevante in un settore caratterizzato da picchi di lavoro legati ai periodi di raccolta e alle diverse fasi culturali.
- Al contempo, la normativa tutela i lavoratori impiegati con contratti occasionali, assicurando loro le garanzie tipiche del rapporto di lavoro subordinato, comprese le coperture previdenziali e assicurative, oltre ai diritti salariali minimi previsti dalla legge. L'obiettivo della misura è duplice: da un lato, sostenere le imprese agricole nella programmazione della forza lavoro senza ricorrere a forme di lavoro irregolare; dall'altro, garantire ai lavoratori un quadro normativo certo e sicuro, valorizzando la qualità del lavoro nel comparto.
- La stabilizzazione del lavoro occasionale rappresenta quindi un passo significativo nella direzione di un'agricoltura più sostenibile e organizzata, in cui la gestione della manodopera stagionale diventa più trasparente e tutelata, contribuendo a rafforzare la competitività delle imprese e la regolarità dei rapporti di lavoro nel settore.

ISCRIZIONE  
AL RENTRI

- La legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità in materia di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, prevedendo una semplificazione degli obblighi di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri).
- In particolare, la normativa estende una serie di esenzioni anche alle piccole realtà produttive, indipendentemente dal numero di dipendenti, alleggerendo gli adempimenti burocratici per le imprese di dimensioni contenute.
- Rimane comunque necessario sostituire il tradizionale registro di carico e scarico con un nuovo sistema di conservazione: le aziende dovranno infatti archiviare progressivamente per 3 anni il formulario o il documento di conferimento rilasciato dal raccoglitore nell'ambito del circuito organizzato di gestione dei rifiuti.
- Questa modalità consente di mantenere la tracciabilità dei rifiuti, garantendo la regolare gestione dei materiali pericolosi, pur riducendo gli oneri amministrativi per le imprese.

CORSI DI FORMAZIONE  
IN ZOOTECNIA

- Il D.M. 6.09.2023 stabiliva che tutti gli operatori e i trasportatori già censiti e registrati nel Sistema I&R, nonché i professionisti che operano con gli animali nei casi previsti dalla normativa vigente, fossero tenuti a completare il primo percorso formativo entro il termine del 31.12.2025. L'obiettivo del decreto era garantire che tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nel trasporto degli animali acquisissero le competenze necessarie per operare in sicurezza e in conformità alle disposizioni legislative.
- Tuttavia, a seguito dell'intesa raggiunta in conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18.12.2025, che ha recepito alcune modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento, è stato predisposto un decreto di aggiornamento del D.M. 6.09.2023.
- Il nuovo provvedimento stabilisce un rinvio della scadenza al 31.12.2026, concedendo così un ulteriore anno di tempo agli operatori interessati per completare il percorso formativo, senza incorrere in sanzioni. Questo differimento rappresenta una risposta concreta alle esigenze operative del settore, permettendo una migliore organizzazione dei corsi e un'adeguata partecipazione da parte di tutti gli operatori coinvolti.
- Il decreto è stato firmato il 23.12.2025 ed è attualmente in fase di registrazione; una volta completata questa procedura, sarà pubblicato ufficialmente, rendendo pienamente operative le nuove disposizioni e il nuovo termine per l'adempimento formativo.

## CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

- I cc. da 454 a 459 dell'art. 1 L. 199/2025, nota come legge di Bilancio 2026, introducono un'importante misura di sostegno per le imprese che operano nei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, viene istituito un credito d'imposta destinato a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali sia immateriali, effettuati nel periodo compreso tra il 1.01.2026 e il 28.09.2028.
- Il meccanismo agevolativo prevede che le aziende possano beneficiare di un credito pari al 40% del costo di acquisto dei beni ammessi, entro un limite massimo di investimento agevolabile fissato a 1 milione di euro e nel rispetto di un plafond annuale complessivo di € 2,1 milioni. L'incentivo rappresenta un sostegno concreto per le imprese che intendono rinnovare macchinari, attrezzature e strumenti digitali, favorendo la competitività, l'innovazione e la sostenibilità delle attività produttive nei rispettivi settori.
- Il credito d'imposta maturato potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a partire dall'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Questa modalità di fruizione permette alle aziende di pianificare in modo efficace gli investimenti, ottimizzando la gestione fiscale e finanziaria, e rappresenta un incentivo concreto per promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese agricole, ittiche e dell'acquacoltura.

## CONTRATTO DI RETE AGRICOLA

- La legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina del contratto di rete in agricoltura, introducendo una modifica attesa da tempo dagli operatori del settore. In particolare, l'art. 1, c. 157 L. 199/2025 elimina il divieto di cessione dei prodotti agricoli tra le imprese aderenti alla rete, superando così uno dei principali vincoli applicativi che derivavano dall'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.
- Il contratto di rete agricola, istituito dall'art. 1-bis, c. 3 D.L. 91/2014, consente agli imprenditori di svolgere un'attività comune attraverso la condivisione di terreni, mezzi e altre risorse, con successiva attribuzione dei prodotti a titolo originario. Dal punto di vista fiscale, questo meccanismo permette di considerare i prodotti distribuiti come frutto dell'attività agricola primaria di ciascun partecipante, con effetti positivi sulla qualifica di IAP, sulla determinazione del reddito catastale, sull'applicazione del regime Iva speciale e sul calcolo della prevalenza nelle attività connesse.
- Sul piano operativo, le imprese aderenti alla rete mantengono la propria autonomia giuridica e fiscale, mentre l'impresa capofila può assumere il ruolo di mandatario, con o senza rappresentanza, gestendo in maniera centrale gli aspetti amministrativi e contabili legati alle attività di rete.
- In passato, la prassi amministrativa, in particolare la risoluzione n. 75/E/2017, aveva imposto requisiti molto restrittivi per accedere ai benefici della ripartizione del prodotto a titolo originario, tra cui il divieto di cessione dei prodotti tra retisti, la necessità di garantire proporzionalità tra conferimenti e riparto e l'omogeneità delle attività agricole svolte.
- La rimozione del divieto di cessione rappresenta quindi un passo avanti importante, in quanto amplia le modalità di gestione dei prodotti derivanti dall'attività comune e rafforza la rete come strumento di sviluppo del comparto agricolo. Restano tuttavia alcune criticità applicative, soprattutto legate alla complessità della valutazione dei conferimenti e alla necessità di dimostrare una stretta corrispondenza tra apporto e ripartizione del prodotto, aspetti che continuano a richiedere una progettazione contrattuale e gestionale attenta e accurata.